

alla valutazione dell'opera esercitata dalla giurisprudenza postadrianea, di fronte ad un grande dilemma. Mentre, da un lato, si riconosce che questa giurisprudenza ebbe a svolgere un'opera notevole di sistemazione, se non più di creazione, dei principî giuridici romani<sup>187</sup>; d'altro lato, non si comprende come questa opera si sia potuta effettivamente svolgere, se davvero l'editto si imponeva, come testo codificato, al rispetto dei giureconsulti<sup>188</sup>. La negazione della pretesa codificazione edittale costituisce, a mio avviso, la chiave risolutiva del complesso problema. Sul presupposto di essa si potrà finalmente e pienamente comprendere come mai si siano potuti determinare, sullo scorcio dell'età classica, svolgimenti e progressi dei principî onorari, che il buon senso rifugge dall'attribuire, come per il passato, alla decadenza postclassica.

#### POSTILLA PRIMA: OPINIONI CODIFICATE?

In un suo egregio « corso » di storia del diritto romano<sup>1</sup> il Frezza, dopo aver riferito la « *communis opinio* » circa la « codificazione » giuliano-adrianea dell'editto (pretorio), così osserva in nota<sup>2</sup>: « L'oscura maniera di esprimersi di Giustiniano nelle costituzioni proemiali *de confirmatione Digestorum* (*Tanta* e *Δέδωκεν* § 18), donde abbiamo i maggiori particolari sulla codificazione adrianea dell'editto, non consente che una interpretazione necessariamente congetturale dei particolari della riforma. Ma l'oscurità dei particolari non toglie la piena certezza storica del fatto: contro il fragile tentativo di negazione della storicità della codificazione, dovuto al Guarino<sup>3</sup>, vedi ora le testimonianze nu-

<sup>187</sup> Preziose osservazioni in proposito si leggono, da ultimo, in ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in diritto romano* (1949) 41 s.

<sup>188</sup> Posto, ad esempio, che l'*actio pigneraticia in ius (bonae fidei)* sia stata ignota ai giuristi romani sin verso la metà del sec. II d.C. (in tal senso, lucidamente, SEGRÈ, *Sull'età dei giudizi di buona fede, di commodato e di pegno*, in *Studi Fadda* [1906] 6.331 ss.), escluso, d'altro canto, che essa sia stata inventata solo in età postclassica (v. peraltro *contra*, da ultimo ARANGIO-RUIZ [nt. 187] 34 nt. 1): potrebbe finalmente comprendersi come mai essa sia entrata a far parte dell'*edictum praetoris* in età postadrianea.

\* In *Labeo* 1 (1955) 201 s.

<sup>1</sup> FREZZA, *Corso di storia del diritto romano* (s.d., 1954) 351 s.

<sup>2</sup> *Cit.* 252 nt. 22.

<sup>3</sup> *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'editto*,

mismatiche raccolte ed esaminate da H. Vogt<sup>4</sup>». Dopo di che il Frezza accoglie la datazione del 137 proposta dal d'Orgeval<sup>5</sup>, di cui cita ed elogia le critiche a me rivolte.

Già da tempo ho replicato con argomenti concreti alle critiche rivoltemi dal d'Orgeval<sup>6</sup>. In attesa di ulteriori considerazioni critiche, non posso che rinviare a quelle repliche. Resta da dedicare qualche parola, invece, alle testimonianze numismatiche che sarebbero contrarie, secondo il Frezza, al mio fragile tentativo di negazione della storicità della codificazione.

Orbene, basta leggere l'articolo del Vogt, scritto senza conoscere la mia tesi (buona o cattiva che sia) circa la codificazione dell'editto, per accorgersi che questo autore non porta, né vuol portare alcun argomento a favore della codificazione. Il Vogt altro non fa che porre in rilievo « das Echo der Justizpolitik Hadrians in Münzprägung », ricercando quest'eco, più particolarmente, nelle monete che portano la scritta « *iustitia* ». Dopo aver fatto un elenco di tredici monete, egli cerca, sulle orme dello Strack<sup>7</sup>, di determinare la data di ciascuna coniazione tra il 117 e il 138 d. C., ed accerta che di esse alcune sono anteriori, altre posteriori al 130. Posto che la « *communis opinio* » vuole che la codificazione dell'editto sia avvenuta non prima del 130, il Vogt conclude il suo studio, segnalando che le monete del principato adrianeo non ostano, anzi confermano<sup>8</sup>, questa datazione.

Ecco tutto. Dopo di che mi sia lecito chiedermi se questa opinione corrente circa la codificazione dell'editto non sia, per caso, una opinione codificata<sup>9</sup>.

in *Studi Albertario* 1 (1953) 623 ss.; *La leggenda della codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *Atti Congr. Verona* 2 (1953) 167 ss.

<sup>4</sup> Vogt, *Hadrians Justizpolitik im Spiegel der römischen Reichmünzen*, in *Festschr. Schulz* (1951) 2,193 ss.

<sup>5</sup> *La carrière de Salvius Iulianus et la codification de l'Edit*, in *RHD.* 4,26 (1948) 301 ss.; *L'empereur Hadrien* (1950) 47 s.

<sup>6</sup> L'ho fatto, precisamente, nell'articolo pubblicato in *St. Albertario*, n. 4, dato che la mia tesi era già stata precedentemente annunciata nel mio saggio *Salvius Iulianus* (1946) e altrove.

<sup>7</sup> Cfr. STRACK, *Untersuchungen zur römischen Reichprägung des zweiten Jahrhunderts* (1931-37).

<sup>8</sup> Solo dopo il 130 il tema della *iustitia* fu riferito, nelle monete, anche al *senatus*: cfr. VOGT, *cit.* 197 s.

<sup>9</sup> Scetticismo verso la mia tesi mostrano anche il KASER, in *Iura* 5 (1954) 231 s. e il BERGER, in *Studi Albertario* 1,603 ss. Il primo si limita a qualche minimo cenno, nel quadro di una ben più vasta recensione agli *Studi Albertario*,